

Titolo VII - Altri soggetti finanziari

Capitolo 2 – Società fiduciarie

---

## TITOLO VII

### Capitolo 2

### **SOCIETA' FIDUCIARIE**

TITOLO VII - Capitolo 2  
**SOCIETA' FIDUCIARIE**

*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Le società fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, svolgono l'attività di custodia e amministrazione dei beni affidati dai fiducianti sulla base di un mandato fiduciario, realizzando, nel caso agiscano in nome proprio e per conto del cliente, la separazione fra proprietà sostanziale, in capo al fiduciante, e intestazione, in capo alla società fiduciaria.

L'art. 199 del TUF, come modificato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 141/2010, prevede che le società fiduciarie controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, o che abbiano adottato la forma di società per azioni e abbiano un capitale versato non inferiore al doppio di quello richiesto dall'art. 2327 del codice civile, siano tenute a richiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB.

Dall'iscrizione alla sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari discende la sottoposizione delle fiduciarie alla vigilanza della Banca d'Italia al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel d.lgs 231/2007.

Le presenti disposizioni disciplinano: *i*) le condizioni e la procedura dell'autorizzazione per l'iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB (Sez. II); *ii*) la normativa applicabile alle società fiduciarie iscritte nella sezione separata (Sez. III).

Tali disposizioni non pregiudicano né modificano l'applicazione delle norme previste dal D.M. 16 gennaio 1995 in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività riservate alle società fiduciarie e di esercizio dei poteri di vigilanza sulle stesse da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che istituisce e disciplina le attività delle società fiduciarie;
- dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato “*Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza*” del 16 gennaio 1995 (D.M. 16 gennaio 1995), che disciplina i poteri autorizzativi e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico;

- dall’art. 199 TUF, che istituisce per le società fiduciarie la sezione separata dell’albo degli intermediari finanziari, e disciplina i poteri autorizzativi e regolamentari della Banca d’Italia;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - o art. 107, commi 1 e 2, che: attribuisce alla Banca d’Italia il potere di autorizzare gli intermediari finanziari; indica le relative condizioni; prevede che la Banca d’Italia neghi l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni di autorizzazione non risulta garantita la sana e prudente gestione;
  - o art. 107, comma 3, che prevede che la Banca d’Italia disciplini la procedura di autorizzazione nonché i casi di revoca e di decadenza;
  - o art. 108, che disciplina i poteri di vigilanza della Banca d’Italia sugli intermediari finanziari ex art. 106;
  - o art. 110, che contiene il rinvio alle disposizioni del TUB applicabili agli intermediari finanziari.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

### **3. Definizioni**

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- “*D.M. 16 gennaio 1995*”: il Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato “*Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza*” del 16 gennaio 1995, che disciplina i poteri autorizzativi e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico;
- “*società fiduciaria*”: le società di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- “*stretti legami*”: i rapporti tra una società fiduciaria e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la società fiduciaria; 2) è controllato in proprio dalla società fiduciaria; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la società fiduciaria; 4) partecipa al capitale della società fiduciaria in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato in proprio dalla società fiduciaria in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
- “*partecipazioni qualificate*”: ai sensi dell’art. 19 TUB, la partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla società fiduciaria o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 %.

### **4. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano alle società fiduciarie autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico che soddisfino i requisiti previsti dall’art. 199 TUF per l’autorizzazione e l’iscrizione nella sezione separata dell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

---

(1) Cfr. [Regolamento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008](#) recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Titolo VII - Altri soggetti finanziari

Capitolo 2 – Società fiduciarie

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

## **5. Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB ai sensi dell'art. 199 TUF* (termine: 180 giorni).

*SEZIONE II*

**PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE**

**1. Premessa**

L'autorizzazione della Banca d'Italia è finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 199 TUF e l'esistenza di requisiti di governo societario e organizzativi idonei ad assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/2007). A tal fine, si richiede:

- a. l'adozione della forma di società di capitali per le fiduciarie sottoposte a controllo di una banca o di un intermediario finanziario ovvero della forma di società per azioni per le altre società fiduciarie;
- b. la presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica;
- c. l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'art. 2327 del codice civile per le fiduciarie che non siano sottoposte a controllo da parte di una banca o di un intermediario finanziario;
- d. la presenza dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.M. 16 gennaio 1995;
- e. la presentazione di una relazione concernente l'attività esercitata (1) e la struttura organizzativa (2), unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- f. il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo e rilevanti a fini antiriciclaggio (3) e nell'art. 25 TUB;
- g. il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB;
- h. l'insussistenza, tra le società fiduciarie o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- i. la limitazione dell'oggetto sociale alle sole attività previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal D.M. 16 gennaio 1995.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla valutazione delle condizioni sopra indicate non risultano garantite le condizioni per assicurare un efficace presidio dei rischi in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs 231/2007.

---

(1) La relazione indica: i) le attività, tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal D.M. 16 gennaio 1995, che la società intende svolgere; ii) la previsione, riferita ad un arco temporale di un triennio, dell'andamento delle masse fiduciarie; iii) i bilanci degli ultimi tre esercizi o, se la società è stata costituita più recentemente, degli esercizi per i quali è disponibile; iv) l'andamento delle masse fiduciarie nel triennio precedente o, se la società è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo economico più recentemente, l'andamento delle masse a partire dall'autorizzazione ministeriale.

(2) La relazione sulla struttura organizzativa è predisposta sulla base dello schema previsto nell'Allegato A del presente capitolo. Le società assicurano che la relazione sia costantemente aggiornata. In presenza di variazioni significative che incidono sull'operatività o sull'assetto organizzativo dell'intermediario (ad esempio, cambiamenti nel modello di governo societario), le società trasmettono tempestivamente alla Banca d'Italia la relazione debitamente aggiornata.

(3) In tale ambito rileva il requisito di reputazione, ivi compresi il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 25 TUB e la correttezza nei comportamenti d'affari, con particolare riguardo all'analisi di fattispecie rilevanti sotto il profilo antiriciclaggio.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del **Titolo I** (“**Soggetti e attività**”), **Capitolo 1** (“**Autorizzazione**”):

- *Sezione II “Capitale minimo”*: si applica il quarto cpv.;
- *Sezione IV “Assetto proprietario”*;
- *Sezione IX “Decadenza e revoca dell’autorizzazione”*, con la seguente precisazione: la decadenza o revoca dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia non comporta l’obbligo di modifica dell’oggetto sociale, bensì il venir meno delle condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione nella sezione separata, ex art. **106** TUB.

## **2. Domanda di autorizzazione**

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza. La documentazione viene esaminata dall’organo amministrativo con le stesse modalità indicate nel Titolo II, Capitolo 2 (“Esponenti aziendali”).

Entro 60 giorni dal momento in cui risultano soddisfatti i requisiti di cui all’art. **199** TUF, l’organo con funzione di supervisione strategica presenta alla Banca d’Italia la domanda di autorizzazione - tramite posta elettronica certificata - all’iscrizione nella sezione separata dell’albo degli intermediari finanziari (4).

Alla domanda sono allegati:

- a. l’atto costitutivo e lo statuto sociale (5);
- b. copia dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico;
- c. la relazione concernente l’attività esercitata e la struttura organizzativa;
- d. l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- e. la documentazione richiesta nel Titolo I, Capitolo 1, Sez. IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nella società;
- f. la mappa del gruppo di appartenenza;
- g. il verbale della riunione nel corso della quale l’organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti aziendali (6).

La documentazione indicata alle lett. e. e g. deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d’Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti.

---

(4) Nella domanda di autorizzazione è indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società.

(5) Nell’atto costitutivo deve essere indicata la direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale.

(6) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni alla Banca d’Italia cfr. Titolo II, Capitolo 2.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può disporre una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del capitale minimo versato della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi.

### **3. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia**

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'iscrizione nella sezione separata dell'albo se:

- verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:
  - a. adozione della forma di società di capitali per le fiduciarie sottoposte a controllo di un banca o di un intermediario finanziario, ovvero della forma di società per azioni per le fiduciarie diverse dalle precedenti;
  - b. presenza della sede legale e della direzione generale dell'intermediario finanziario nel territorio della Repubblica italiana;
  - c. autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico;
  - d. esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella par. 1, lett. c) per le fiduciarie che non siano sottoposte a controllo da parte di una banca o di un intermediario finanziario;
  - e. possesso, da parte dei titolari di partecipazioni qualificate al capitale, dei requisiti previsti dall'art. 19 TUB nel medesimo articolo e rilevanti a fini antiriciclaggio (7) e dall'art. 25 TUB;
  - f. possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, previsti dall'art. 26 TUB (8);
  - g. insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento:
    - o al gruppo di appartenenza della società;
    - o a eventuali stretti legami tra la società, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- valuta, con riferimento all'esigenza che sia garantito il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo:
  - a. l'adeguatezza della struttura organizzativa adottata in relazione all'attività esercitata;
  - b. la sussistenza delle condizioni di idoneità di coloro che detengono una partecipazione qualificata al capitale e del gruppo di appartenenza della società fiduciaria.

---

(7) In tale ambito rileva il requisito di reputazione, ivi compresi il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 25 TUB e la correttezza nei comportamenti d'affari, con particolare riguardo all'analisi di fattispecie rilevanti sotto il profilo antiriciclaggio.

(8) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis e 3-ter TUB, le norme del TUB che fanno riferimento: i) "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; ii) "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti".

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata ai parr. 1 e 2 della presente Sezione.

Ai fini delle valutazioni che precedono, la Banca d'Italia si avvale anche dei riferimenti aggiornati forniti dal Ministero dello Sviluppo economico.

In base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione e tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'esistenza di requisiti atti a garantire un adeguato presidio dei rischi derivanti dal mancato rispetto della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, la Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può fornire indicazioni alla società fiduciaria perché quest'ultima garantisca l'esistenza di una *governance* efficace, di una robusta organizzazione amministrativa, di un adeguato presidio dei rischi derivanti dal mancato rispetto della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché il soddisfacimento delle esigenze informative di vigilanza.

#### **4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti**

Una volta rilasciata l'autorizzazione, la Banca d'Italia iscrive la società nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 TUB, comunicando il codice identificativo.

La sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari contiene la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa; sono inoltre indicati la data e il numero di iscrizione all'albo nonché il codice meccanografico della società.

La società comunica alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo. La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

È soggetta a comunicazione l'eventuale quotazione in mercati regolamentati italiani ed esteri intervenuta successivamente all'iscrizione all'albo.

#### **5. Cancellazione dall'albo**

La Banca d'Italia procede alla cancellazione dalla sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico o sia revocata la propria autorizzazione nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima (cfr. Titolo I, Capitolo 1, Sez. IX).

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione dalla sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari nelle ipotesi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali casi, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

**SEZIONE III**

**NORMATIVA APPLICABILE ALLE SOCIETÀ FIDUCIARIE**

Ferma restando l'applicazione del Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011 (1) e di quanto previsto nelle precedenti Sezioni, le società fiduciarie rispettano, in quanto compatibili, le seguenti norme delle presenti Disposizioni di vigilanza (2):

— **Titolo II (“Partecipanti ed esponenti”)**

La Sezione II, par. 6 del Capitolo 1 (“Criteri per la valutazione dell’istanza di autorizzazione”) è sostituita come segue:

La Banca d'Italia, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo da parte delle società fiduciarie, valuta la qualità del candidato acquirente, tenendo conto del probabile grado d'influenza del candidato medesimo sull'intermediario.

La valutazione è condotta sulla base dei seguenti criteri:

- a. la reputazione del candidato acquirente (3), ivi compreso il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 25 TUB, la correttezza e la competenza professionale dell'acquirente, tenendo anche conto dell'esperienza pregressa maturata nella gestione di partecipazioni ovvero nel settore;
- b. la reputazione e l'esperienza di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'intermediario (4);
- c. la capacità dell'intermediario di rispettare le disposizioni in materia antiriciclaggio;
- d. l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

— **Titolo III (“Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni”)**

○ **Capitolo 1 (“Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni”)**

- i. *Sezione III: “Sistema dei controlli”, par. 2 “Funzioni aziendali di controllo”, sottoparagrafo “Funzione di revisione interna (internal audit)”;*
- ii. *Sezione IV: “Sistema informativo contabile”;*
- iii. *Sezione V: “Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi”, par. 1.*

Si fa inoltre presente che il Provvedimento del 10 marzo 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo

---

(1) In materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

(2) Si fa presente che ai fini della presente Sezione i richiami alla sana e prudente gestione, quale finalità di Vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia, sono da intendersi riferiti all'esigenza che sia garantito il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

(3) La reputazione è valutata con particolare riferimento a fattispecie rilevanti sotto il profilo antiriciclaggio.

(4) Per reputazione ed esperienza degli esponenti aziendali si intendono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'art. 26 TUB. Tale criterio trova applicazione nel caso in cui, a seguito dell'acquisizione della partecipazione, il potenziale acquirente sia in grado e intenda effettivamente nominare nuovi esponenti aziendali.

Titolo VII - Altri soggetti finanziari

Capitolo 2 – Società fiduciarie

Sezione III – Normativa applicabile alle società fiduciarie

---

degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, rileva anche ai fini della disciplina dell'organizzazione amministrativa e contabile e dei controlli delle società fiduciarie che si iscrivono nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

— **Titolo V (“Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti”)**

○ **Capitolo 1 (“Vigilanza informativa”)**

- i. *Sezione II : “Segnalazioni alla Banca d'Italia”*: si applicano i parr. 3 (con riferimento alla Relazione di cui all'Allegato A del presente Capitolo) e 4 (Esponenti aziendali);
- ii. *Sezione III: “Bilancio d'impresa e bilancio consolidato”*.

○ **Capitolo 2 ( “Comunicazioni alla Banca d'Italia”);**

○ **Capitolo 3 (“Operazioni rilevanti”)**

- i. *Sezione I “Disposizioni di carattere generale”*, parr. 3 e 5;
- ii. *Sezione II “Informativa sulle operazioni rilevanti”*, par. 1, con riferimento alle lett. a), b), c), f), g) e i).

○ **Capitolo 4 (“Vigilanza ispettiva”)**

— **Titolo VI (“Sanzioni”)**

*Allegato A*

## **SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

### **PARTE I**

#### Sistema di amministrazione e controllo

- 1 Descrivere il modello di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento a composizione, ambiti di responsabilità, compiti e deleghe assegnate agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo.
- 2 Indicare la periodicità abituale delle riunioni degli organi aziendali.
- 3 Indicare tempistica, forma, contenuti della documentazione da trasmettere agli organi aziendali ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni, con specifica identificazione dei soggetti responsabili. Evidenziare responsabili, tempistica e contenuto minimo dei flussi informativi da presentare agli organi aziendali su base regolare.

### **PARTE II**

#### Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

- 1 Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale.
- 2 Per le funzioni aziendali di controllo, inclusa la funzione antiriciclaggio:
  - descrivere l'inquadramento di tali funzioni nell'organizzazione aziendale;
  - definire la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità;
  - fornire adeguati ragguagli informativi su oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi, nonché sui flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali. A tal fine trasmettere anche i regolamenti interni che saranno adottati.
- 3 Per le funzioni di controllo esternalizzate:
  - illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare agli *outsourcers* una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
  - descrivere le modalità e la frequenza con i quali gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
  - individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza;
  - definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.

### PARTE III

#### Gestione dei rischi

##### **Rischio operativo**

- 1 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
- 2 Indicare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) e descriverne il profilo professionale.
- 3 Effettuare la mappatura degli adempimenti operativi a carico degli addetti ai vari livelli e le procedure informatiche predisposte per l'osservanza della normativa.
- 4 Definire i vari livelli di responsabilità nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa in parola, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti all'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e la segnalazione delle operazioni sospette.
- 5 Illustrare le iniziative di formazione per il personale.

### PARTE IV

#### Sistemi informativi

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alla propria dimensione operativa e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali. A tal fine:

- 1 Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilità, segnalazioni, ecc.), il processo di alimentazione, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure.
- 2 Indicare i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualità dei dati.
- 3 Illustrare i presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione dei soggetti abilitati, gestione di *userid* e *password*, sistemi di *back-up* e di *recovery*, ecc.).
- 4 Individuare il responsabile EDP e le funzioni ad esso attribuite e descrivere il profilo professionale.